

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 20 gennaio 2022, n. 3

Autorizzazione allo scarico dell'effluente del depuratore comunale di Cagnano Varano (FG) nel canale di bonifica "San Francesco", tributario del lago di Varano - art. 124 del D.Lgs. 152/2006, LR n. 18/2012 e RR n. 13/2017.

il Dirigente della Sezione

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti.

VISTI ALTRESÌ:

- il Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative:

LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;

- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- la LR n. 4/2012 ed il RR n. 17/2013 in materia di bonifica integrale, riordino dei consorzi di bonifica e uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia;

PREMESSO CHE:

- la scrivente Sezione, con Atto dirigenziale n. 163 del 28/07/2017, ha rilasciato in favore di AQP Spa l'autorizzazione allo scarico del depuratore a servizio dell'agglomerato di Cagnano Varano nel canale di bonifica "San Francesco", tributario del Lago di Varano e nel rispetto dei valori limite di cui alle tabb. 1, 2 e 3 all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006;
- l'AQP, con nota prot. 88778 del 31/07/2017, ha chiesto al Comune di Cagnano Varano l'emissione dell'ordinanza sindacale per l'individuazione delle fasce di rispetto previste dal RR n. 13/2017;
- il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, nell'ambito del procedimento amministrativo ex RR n. 17/2013, con nota prot. 4685 del 26/09/2017, ha richiesto ad AQP il pagamento degli oneri dovuti ed ha trasmesso la proposta di Autorizzazione/nulla osta mai perfezionatasi;
- l'AQP, con pec del 25/07/2018 acquisita in atti al prot. 9004 del 30/07/2018, ha trasmesso il Piano di Gestione; con successiva nota prot. 10313 del 09/10/2018, l'AQP ha trasmesso una quota parte dei documenti prescritti nell'Atto dirigenziale n. 163 del 28/07/2017;
- l'AQP, con nota prot. 46774 del 20/07/2020 acquisita in atti al prot. 7379 del 22/07/2020, ha chiesto il rinnovo del titolo autorizzativo precedentemente concesso, allegando l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto, dell'emissario e recapito finale ed i relativi rapporti di prova in autocontrollo;
- il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, con nota prot. 3528 del 28/07/2020, dopo aver richiamato una precedente nota consortile del 2017, ha chiesto ad AQP la trasmissione di documentazione tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione/nulla osta ex RR n. 17/2013 ed il pagamento dei relativi oneri;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 14966 del 13/12/2021, ha chiesto ad AQP e ad Arpa Puglia di trasmettere i rapporti di prova successivi agli accertamenti analitici condotti dalla stessa Agenzia a settembre 2021, al fine di verificare i valori dei parametri "P.tot" e "N. tot" di tab. 2 all. V alla parte III del TUA;
- l'AQP, con nota prot. 78590 del 22/12/2021, acquisita in atti al prot. 15576 del 24/12/2021, ha trasmesso i seguenti rapporti di prova effettuati su campioni prelevati in contraddittorio con Arpa Puglia: rdp 51667 del 13/10/2021, rdp. 56792 e 56793 del 11/11/2021 e rdp 61547 del 15/12/2021;

ATTESO CHE:

- non sono intervenute modifiche alla configurazione impiantistica del depuratore in esame già assentita con AD n. n. 163 del 28/07/2017 che conserva la sua potenzialità pari a 6.500 AE;
- l'impianto resta dimensionato per trattare una portata media influente pari a 54,20 mc/h e per licenziare un refluco conforme ai limiti di cui alle tabb. 1,2 e 3 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- il processo depurativo è del tipo a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi e successiva disidratazione meccanica degli stessi (eventuale ricorso ai letti di essiccamento come condizione di emergenza);
- il punto di scarico nel canale di bonifica denominato "San Francesco", ubicato nel territorio di Cagnano Varano, è raggiunto attraverso un collettore emissario della lunghezza di circa 50 m;
- l'impianto risulta costituito dai seguenti comparti di trattamento:

Linea acque

- Grigliatura fine automatica;
- Dissabbiatura-disoleazione;
- Equalizzazione (equipaggiata con mixer sommersi);

- Sezioni di predenitrificazione/ossidazione-nitrificazione;
- sedimentatori secondari;
- comparto di chiariflocculazione;
- sedimentatore terziario;
- unità di filtrazione meccanica;
- comparto di disinfezione/debatterizzazione finale (ipoclorito/UV);

Linea fanghi

- comparto di digestione aerobica;
- addensatore dinamico;
- comparto di disidratazione meccanica;
- Letti di essiccamento di emergenza;
- il PTA 2009-2015 (approvato con DCR n. 230/09) aveva previsto inizialmente un carico generato dall'agglomerato di Cagnano Varano pari a 16.538 AE, considerando il contributo delle località Capojale ed Isola Varano; successivamente, la Giunta regionale, con Deliberazione n. 2526 del 30/11/2012, ha sottratto dalla perimetrazione dell'agglomerato di "Cagnano Varano" le predette località di Capojale e Isola Varano attribuendole all'agglomerato di "Rodì Garganico Marina"; restavano invariate le previsioni del recapito finale (Canale di bonifica "San Francesco", tributario del Lago Varano) e quelle dei limiti allo scarico (Tabb.1 e 2 All.5, parte III del D.lgs. n.152/06);
- il PTA 2015-2021, attualmente adottato, ha ripreso e aggiornato le precedenti previsioni del carico generato dall'agglomerato di Cagnano Varano, portandolo a 14.000 AE; del pari, è stata allineata, ai dati progettuali, la potenzialità nominale dell'impianto pari a 6.500 AE; sono rimasti invariati il recapito finale e i valori limite allo scarico;
- in base ai dati di esercizio del depuratore in esame, forniti dal gestore e relativi all'anno 2020, emerge che gli AE serviti siano pari a 4.126 e che il volume annuo trattato sia stato pari a 203.130 mc/anno (556 mc/giorno ~ 23 mc/ora), del tutto compatibile con le previsioni delle portate giornaliere medie e di punta assunte in fase progettuale;
- dai dati relativi al monitoraggio annuale della qualità dello scarico effettuato da Arpa Puglia e attualmente a conoscenza di questa Sezione (primi tre trimestri del 2021), si rilevano solo alcune variazioni in aumento dei parametri "N.tot" e P.tot" di cui alla tab. 2 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 rilevati nei seguenti rapporti di prova: rdp 11261 del 23/06/2021, 15440 del 18/08/2021 e 17756 del 15/09/2021; ad ogni buon conto, gli attuali valori medi su base annua dei due parametri di tab. 2 (media aritmetica dei valori registrati da Arpa Puglia nel 2020 dal primo al terzo trimestre) si mantengono al disotto dei valori limite tabellari (13,78 mg/l per l'azoto totale, 1,28 mg/l per il fosforo totale);

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il canale di bonifica "San Francesco" rientra nel comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica Montano del Gargano;
- in merito al tema dei contributi ex RR n. 17/2013 sono stati svolti una serie di tavoli istituzionali sotto la regia di AIP e della Regione culminati con l'adozione da parte di AIP della Delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 22/02/2021;
- hanno fatto seguito ulteriori incontri istituzionali finalizzati a favorire la definizione degli importi dei contributi pregressi, mediante accordi transattivi tra le parti interessate (AQP e diversi Consorzi), ed a condividere le modalità di corresponsione dei contributi esigibili dal 2020 in poi, con il contestuale rilascio dei nulla osta/autorizzazioni da parte dei Consorzi;
- questa Sezione, con ultima nota prot. 15222 del 17/12/2021, ha sollecitato l'AQP ed i Consorzi a dar seguito alle intese raggiunte anche al fine di regolarizzare gli scarichi dei depuratori comunali che interessano i corpi idrici recettori gestiti dai Consorzi di Bonifica in ossequio alla LR n. 4/2012 e al RR n. 17/2013;

VISTO INOLTRE CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni

allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;

- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli “di interesse provinciale”, così come indicati all’art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l’entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all’esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall’all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall’allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- dalla lettura coordinata della LR n. 4 del 2012 e del RR n. 17/2013, si ricava, in linea generale, che è ammessa la continuità degli scarichi esistenti dei depuratori comunali nelle opere di bonifica, purché siano conformi al PRTA, residuando in capo ai Consorzi la facoltà di definire le modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 della LR n. 4/2012 e dell’art. 2 del RR n. 17/2013; trattandosi, poi, di scarico esistente, il Consorzio è nelle condizioni di rilasciare in piena autonomia il suddetto parere tecnico;
- Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, per le norme pocanzi richiamate, è il soggetto preposto alla manutenzione del corpo idrico recipiente dell’effluente depurato dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Cagnano Varano;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell’ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all’adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti

e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.
“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”
Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”, ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 124 del Dl.gs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 22 della LR 18/2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente del depuratore a servizio dell'agglomerato di Cagnano Varano nel canale di bonifica “San Francesco”, nel punto di scarico avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 564.491 E e 4.632.053,34 N (41°50'15.89”N, 15°46'36.28”E - sistema WGS84);
3. **di stabilire che:**
 - a. il presente atto avrà validità di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 1 (uno) anno prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del DLgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
 - b. lo scarico, in ragione dell'attuale potenzialità dell'impianto e del carico generato dall'abitato, dovrà attestarsi su di un valore massimo di portata media e di carico influente corrispondente al dato assunto nel PRTA;
 - c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alle Tab. 1 e 2 dell'allegato 5 alla Parte III del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. ed i valori limite di tab. 3 “scarico in acque superficiali”, per quei parametri che le attività produttive possono scaricare in fogna (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 2.500 ufc/100 ml), ai sensi delle disposizioni di cui al suddetto allegato 5 del TUA, qualora nella rete di fognatura nera vengano convogliati anche reflui di natura industriale, debitamente autorizzati e disciplinati dal gestore del SII;
4. **di stabilire che** l'AQP osservi le seguenti prescrizioni:

- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente atto:
- dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità degli auto-campionatori e dei misuratori di portata in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 - dovrà provvedere, lì dove non ancora effettuato, alla collocazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, attestando l'avvenuta esecuzione di quanto richiesto, indipendentemente dall'emissione dell'ordinanza sindacale, qualora il Comune di Cagnano Varano non proceda in tal senso entro i termini stabiliti;
- b. entro 180 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento dovrà:
- redigere e trasmettere, alla Regione ed ARPA, il Piano di Monitoraggio con le modalità riportate all'allegato C6 – Gestione degli scarichi del RR n.13/2017;
 - trasmettere, anche nell'ambito dell'autonoma procedura di rilascio del nulla osta ex RR n. 17/2013, un apposito studio sulla compatibilità idraulica del recapito finale a ricevere le portate effluenti dall'impianto di depurazione (come peraltro già richiesto dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano);
- c. nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto **3c**, potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare;
- d. ai sensi della DGR 1116/2006 e dell'allegato V alla parte III del TUA, in ragione della potenzialità massima del depuratore, dovrà effettuare un numero **minimo** di autocontrolli sull'effluente depurato almeno pari a 12 all'anno per i parametri di tab. 1 e di tab. 2, di cui 1 comprensivo dei parametri di tab. 3 "scarico in acque superficiali" (ivi compreso il saggio di tossicità e quello microbiologico con E. Coli max 2.500 ufc/100 ml), qualora sia accertata la circostanza di cui al precedente punto (3c); lo stesso numero **minimo** di autocontrolli, sul set minimo di parametri sopra indicato, dovrà essere effettuato sulle acque in ingresso al depuratore;
- e. in attesa della piena operatività del Piano di Monitoraggio di cui al punto C6 dell'allegato C al RR n. 13/2017, dovrà effettuare un monitoraggio delle acque del corpo idrico recettore, a monte ed a valle del punto di scarico, prevedendo una frequenza semestrale delle misure e considerando il seguente set minimo di parametri: **Ph, temperatura, Salinità, COD, Azoto totale (come N), Fosforo totale (come P), Ossigeno disciolto %, Coliformi a 37°C, Streptococchi fecali, Escherichia coli, Test di tossicità su Vibrio fischeri, Salmonella sp; unitamente ai predetti controlli il gestore dovrà predisporre un apposito report fotografico dello stato dei luoghi**; a tal fine, entro gli stessi termini indicati al sub 4a) il gestore **dovrà trasmettere le coordinate dei punti di monitoraggio a monte ed a valle dello scarico**; il monitoraggio del corpo recettore potrà essere modificato e/o integrato secondo le indicazioni che Arpa Puglia eventualmente fornirà nell'ambito del processo di validazione del Piano di Monitoraggio ai sensi del RR n. 13/2017;

5. di stabilire che AQP spa ottemperi alle seguenti prescrizioni in tema di comunicazioni:

- a. la comunicazione dei dati del monitoraggio sull'affluente, effluente e corpo idrico recettore avverrà con cadenza annuale, nelle more della piena operatività del PM; qualora, però si rilevino superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente**, questi dovranno essere prontamente trasmessi alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, all'Arpa Puglia, alla Sezione di Vigilanza Ambientale ed al Consorzio di Bonifica, **unitamente ad una relazione che ne descriva le possibili cause e indichi le misure gestionali intraprese per la risoluzione delle problematiche occorse**;
- b. con la medesima cadenza dovrà trasmettere alla Sezione Risorse Idriche della Regione e alla Sezione di Vigilanza Ambientale:

- l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
- c. qualora si ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza, di gestione speciale o **di gestione provvisoria**, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione;
- d. dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
- e. dovrà altresì comunicare alla Sezione Risorse Idriche e alla Sezione di Vigilanza ambientale della Regione Puglia, ad Arpa, agli ulteriori soggetti deputati al controllo (Provincia e Comune) ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nel processo depurativo e sulle attrezzature;
- 6. di stabilire che** AQP spa rispetti gli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria**;
- 7. di stabilire che** AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui, così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfezione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
 - c. i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel Dl.gs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;
 - d. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 (solo lettera c) dell'art. 110 del d.lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico, il riutilizzo dei fanghi di depurazione, nonché la qualità del corpo recettore;
 - e. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
 - f. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

8. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale relativamente ai parametri delle tabb. 1 e 2, di cui 1 (uno) esteso a tutti i parametri di tab. 3 all. V parte III del TUA (E. coli 2.500 UFC/100 ml); qualora si proceda alla riduzione del numero di campionamenti delle tabb. 1-2 a 4 all'anno, uno di questi dovrà essere comunque effettuato su tutti i parametri di tab. 3 come pocanzi indicato;
- b. a trasmettere tempestivamente alla Scrivente Sezione gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;

9. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

10. di impegnare altresì il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano a garantire gli appropriati interventi di manutenzione dei tratti del reticolo a valle del punto di scarico, al fine di consentire il corretto inlveamento delle portate effluenti e nelle more del rilascio del parere tecnico ai sensi dell'art. 2 del RR n. 13/2017, **di cui si sollecita fin d'ora il rilascio secondo le modalità concordate in occasione dei tavoli istituzionali citati in premessa;**

11. di impegnare il Comune di Cagnano Varano, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;

12. di impegnare specificatamente il Comune di Cagnano Varano:

- a. lì dove non ancora provveduto, ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- b. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni (L.R. n.36 del 20/07/94, DGR n.3819 del 06/10/84) e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, in merito al divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;

13. di impegnare la Provincia di Foggia a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee e/o di autorizzazioni alle derivazioni di acque superficiali ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;

14. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;

15. di stabilire che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione

e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;

16. di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;

17. di precisare che il presente provvedimento non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

18. di dare altresì atto che la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;

19. di disporre la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cagnano Varano, al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

20. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 10 facciate viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cagnano Varano, al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- e) pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti